

## FONDO DI GARANZIA SEZIONE 4 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI SETTORI TURISMO E COMMERCIO”

### ✓ Beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, esercitanti un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

G - *Commercio all'ingrosso e al dettaglio*, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02, 45.19.02,

45.2 , 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1

H - *Trasporto e magazzinaggio*, limitatamente alle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09

I - *Attività di alloggio e ristorazione*

J - *Servizi di informazione e comunicazione*, ad esclusione delle divisioni 61, 62 e 63 (quest'ultima ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91)

M - *Attività professionali, scientifiche e tecniche* limitatamente ai gruppi 71.11, 73.11, 74.2, 74.3

N – *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese*, limitatamente alle divisioni 77.21.02, 77.22, 79, 82.3

P- *Istruzione*, limitatamente al gruppo 85.52

R- *Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento*

S - *Altre attività di servizi*, limitatamente alla classe 96.04.20

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

### ✓ Caratteristiche dell'agevolazione

La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

L'importo massimo garantito è fissato in euro 1.200.000,00 per singola impresa, e pari ad euro 1.800.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia. In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

Sono ammesse le seguenti operazioni finanziarie, finalizzate ad investimenti: finanziamento, locazione finanziaria ed emissione di obbligazioni “mini bond”.

L'importo massimo per singolo finanziamento è pari a euro 1.500.000,00.

I finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 25.000,00 sono considerati "operazioni di microcredito". Tale importo è da intendersi come limite massimo per singola impresa.

I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi, comprensivo di un eventuale preammortamento massimo di 12 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6 mesi.

I finanziamenti sono finalizzati agli investimenti da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

## Interventi finanziabili e Spese Ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di garanzia finalizzati a:

- Sviluppo aziendale. Il fondo supporta programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento o ampliare uno stabilimento esistente.
- Acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che:
  - sia connesso all'attuazione di un piano di crescita dell'attività dell'impresa e gli attivi vengano acquistati da investitori indipendenti, ossia soggetti che non abbiano rapporti di parentela entro il secondo grado con il titolare e/o il legale rappresentante dell'impresa;
  - l'operazione avvenga a condizioni di mercato.

La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

In particolare, sono ammissibili alle agevolazioni i **programmi d'investimento** realizzati in Toscana relativi a:

### **A. Attivi materiali.** Si tratta di attivi relativi a:

- terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale e purché sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione oggetto di agevolazione e purché sia presente una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato ed indipendente che attesti il valore di mercato del bene;
- impianti aziendali;
- macchinari e attrezzature varie, inclusi gli arredi;
- hardware e software;
- edifici esistenti, o porzioni di essi, destinati esclusivamente all'attività dell'impresa  
L'acquisto di edifici esistenti, nel limite del 50% della spesa ammissibile totale, costituisce una spesa ammissibile alle seguenti ulteriori condizioni:
  - che sia presente una perizia di stima, redatta da un tecnico abilitato e indipendente che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale - oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
  - che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, attestata dal venditore o da altro soggetto qualificato;
  - che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.
- edifici di nuova costruzione, o porzioni di essi, nel limite del 50% della spesa ammissibile

totale, destinati esclusivamente all'attività dell'impresa (incluse le spese relative a oneri di urbanizzazione, purché sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e collaudi di legge). L'immobile oggetto del programma d'investimento al momento della conclusione dell'investimento deve risultare di proprietà dell'impresa beneficiaria, agibile ed operativo;

- vii. opere murarie e assimilate, inclusa l'impiantistica, sono ammissibili esclusivamente se realizzate nei locali adibiti all'attività dell'impresa;
- viii. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci necessari destinati esclusivamente all'attività. Lo standard ambientale non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 5.

Non sono ammissibili programmi di investimento che prevedano esclusivamente spese di cui ai punti i, v e vi.

**B. Attivi immateriali.** Si tratta di attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio e devono essere integralmente effettuati e pagati entro e non oltre il 31.03.2017.

### Presentazione della domanda

La domanda di garanzia, può essere presentata esclusivamente accedendo al portale **Toscanamuove** ([www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it)) del RTI composto da Fidi Toscana (mandataria), Artigiancredito Toscano e Artigiancassa (mandanti), a partire dalle ore 9.00 del 13.06.2016 e fino alla data del 31.10.2016.

La domanda di garanzia, completa degli allegati, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto beneficiario.

Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione fa fede la data di protocollazione nel portale Toscanamuove.

### Costo della garanzia

La garanzia è gratuita.

### Tasso di interesse

Il tasso di interesse applicato all'operazione finanziaria deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel Protocollo d'intesa, come siglato tra la Regione, le Banche e il Soggetto gestore.

## Procedure

Le domande di garanzia, complete dei dati previsti dal modulo di domanda, sono deliberate da Fidi Toscana (capofila), in nome e per conto della Regione Toscana, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico di ricezione e comunque entro e non oltre il 31.10.2016.

Le domande presentate dalle imprese aventi unità locale nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, nonché dalle imprese ubicate nelle aree di crisi (rif delibera di Giunta Regionale 199/2015 e s.m.i.), sono istruite con priorità, rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale (Delibera di G.R. n. 987 del 10.11.2014).

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell'operazione finanziaria entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.

A pena di inefficacia della garanzia le operazioni finanziarie devono essere deliberate e stipulate o perfezionate dal soggetto finanziatore successivamente alla data della delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), successivamente alla data della delibera del Comitato.

In alternativa, la delibera del soggetto finanziatore può essere condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), alla delibera del Comitato.

Le operazioni finanziarie devono essere completamente erogate dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 12 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento, a condizione che almeno il 25% dell'importo delle operazioni finanziarie sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di ammissione al fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia.

**IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.**